

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PERUGIA ISCRITTO AL N. 45

TARIFFARIO APPLICATO AI MINIMI DI CUI ALLA TABELLA "A" - D.M.150/23

SPESE DI AVVIO ED INDENNITÀ PER IL PRIMO INCONTRO – PROCEDURE OBBLIGATORIE (IMPORTI IVA COMPRESA)			
VALORE DELLA LITE	Spese di Avvio	Indennità 1° incontro	Totale
▪ sino a € 1.000,00	€ 39,40	€ 58,56	€ 97,60
▪ da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
▪ superiore a € 50.000,01	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
▪ valore indeterminato basso (fino a € 1.000,00)	€ 107,36	€ 58,56	€ 165,92
▪ valore indeterminato medio (compreso tra € 1.000,01 e € 50.000,00)	€ 107,36	€ 117,12	€ 224,48
▪ valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00)	€ 107,36	€ 165,95	€ 273,28

SPESE DI AVVIO ED INDENNITÀ PER IL PRIMO INCONTRO PROCEDURE VOLONTARIE (IMPORTI IVA COMPRESA)			
VALORE DELLA LITE	Spese di Avvio	Indennità di primo incontro	Totale
▪ sino a € 1.000,00	€ 48,80	€ 73,20	€ 122,00
▪ da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 91,50	€ 146,40	€ 237,90
▪ superiore a € 50.000,01	€ 134,20	€ 207,40	€ 341,60
▪ valore indeterminato basso (fino a € 1.000,00)	€ 134,20	€ 73,20	€ 207,40
▪ valore indeterminato medio (compreso tra € 1.000,01 e € 50.000,00)	€ 134,20	€ 146,40	€ 280,60
▪ valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00)	€ 134,20	€ 207,40	€ 341,60

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PERUGIA ISCRITTO AL N. 45

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER TUTTE LE TABELLE

Le indennità di mediazione sono dovute da ciascun centro di interessi

1. Al momento del deposito di una domanda di mediazione è necessario che la parte istante provveda, preventivamente al pagamento delle indennità di mediazione, che comprendono sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, variabili come indicato nelle tabelle, a seconda del valore della controversia e della materia - se obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010, delegata dal Giudice o volontaria.

2. Gli stessi importi dovranno essere corrisposti anche dalla parte chiamata, con anticipo rispetto alla data fissata per il primo incontro, allegando copia della ricevuta di versamento, al modulo di adesione alla mediazione, reperibile sul sito internet dell'Organismo.

In ogni caso il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'incontro.

3. Parte istante è inoltre tenuta, in caso di più parti da chiamare in mediazione, al rimborso delle spese vive sostenute dall'ODM per la convocazione delle parti, oltre la prima.

4. Devono inoltre essere rimborsate all'Organismo le spese vive sostenute per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16 D.M. 150/2023

5. Quando nel corso del primo incontro la procedura si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo non è dovuta alcuna somma ulteriore.

6. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, sono sempre dovute le indennità di mediazione, indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo,.

7. Se al primo incontro viene raggiunto l'accordo di conciliazione il saldo dell'indennità di mediazione è maggiorato del 10%, mentre in caso di accordo a seguito di incontri successivi al primo, la maggiorazione è del 25%.

8. Fatti salvi i criteri di rideterminazione del valore della lite e dell'accordo e delle conseguenti somme dovute, ai sensi dell'art. 29 DM n. 150/2023.

9. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi possono essere applicate ulteriori maggiorazioni fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quale l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

10. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione dovute in caso di conciliazione o prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.